

29.6.2011

A7-0223/27

Emendamento 27

Jürgen Klute

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "controparte non finanziaria", impresa stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui *al punto 6*);

(7) "controparte non finanziaria", impresa *autorizzata* stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui *ai punti (1) e 6) e le cui attività in derivati siano direttamente, oggettivamente e quantificabilmente legate alla copertura dell'attività commerciale o del finanziamento di tesoreria*;

Or. en

29.6.2011

A7-0223/28

Emendamento 28

Jürgen Klute

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Una categoria di derivati cessa di essere negoziata se è considerata assoggettabile all'obbligo di compensazione e se non vi è più una controparte centrale che sia autorizzata o riconosciuta dall'ESMA come autorizzata a compensarla nel quadro del presente regolamento, ovvero se nessuna controparte centrale è disposta a compensarla.

Or. en

Le parole sottolineate differiscono dal testo votato in commissione ECON

Motivazione

Si tratta di evitare una scappatoia che permetta a un derivato di non essere assoggettato all'obbligo di compensazione se una controparte centrale rifiuta di compensare.

29.6.2011

A7-0223/29

Emendamento 29

Jürgen Klute

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma devono essere assolti dalla controparte centrale quando i contratti derivati soggetti a obbligo di clearing sono compensati e le controparti non hanno effettuato la relativa segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

Or. en

Le parole sottolineate differiscono dal testo votato in commissione ECON

29.6.2011

A7-0223/30

Emendamento 30

Jürgen Klute

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 2, si tiene conto anche dei contratti derivati OTC stipulati da una controparte non finanziaria il cui legame diretto con la copertura dell'attività commerciale o del finanziamento di tesoreria della controparte può essere obiettivamente misurato.

Or. en

Le parole sottolineate differiscono dal testo votato in commissione ECON

Motivazione

Si tratta di evitare una scappatoia che permetta a un derivato di non essere assoggettato all'obbligo di compensazione se una controparte centrale rifiuta di compensare.

29.6.2011

A7-0223/31

Emendamento 31

Jürgen Klute

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le controparti centrali rendono pubblici con cadenza settimanale e per categoria di controparte e di strumenti i seguenti dati: numero delle posizioni contrattuali aperte, sia lunghe che corte; se l'operazione ha funzione di copertura o fini speculativi; i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle controparti centrali su base aggregata.

Or. en

Le parole sottolineate differiscono dal testo votato in commissione ECON

Motivazione

L'aggiunta serve a consentire segnalazioni simili a quelle effettuate dalla CFTC.

29.6.2011

A7-0223/32

Emendamento 32

Jürgen Klute

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC **superando** la soglia per la compensazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera b), essa è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 **per quanto riguarda tutti i suoi contratti derivati OTC assoggettabili.**

2. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC **tali per cui la posizione media scorrevole nell'arco di 50 giorni lavorativi o la posizione scorrevole nell'arco di una giornata superi** la soglia per la compensazione da stabilirsi conformemente al paragrafo 3, lettera b), essa è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3.

Or. en

29.6.2011

A7-0223/33

Emendamento 33
Jürgen Klute, Ilda Figueiredo
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione
Werner Langen

A7-0223/2011

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Considerato che i prodotti derivati scambiati sui mercati finanziari, che possono essere utilizzati per eccessi speculativi, sono stati una delle cause principali della crisi finanziaria e che la copertura dei rischi commerciali può essere realizzata con altri mezzi, i prodotti derivati sono vietati.

Or. en